



Decreto n° 0238 / Pres.

Trieste, 13 dicembre 2013

Copia dell'originale firmato digitalmente.

oggetto:

REGOLAMENTO RECANTE CRITERI E MODALITÀ PER LA CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI PER LA REALIZZAZIONE DI CENTRI SOCIO-RIABILITATIVI ED EDUCATIVI DIURNI PER PERSONE DISABILI, SOLUZIONI ABITATIVE PROTETTE ALTERNATIVE ALL'ISTITUZIONALIZZAZIONE E CENTRI RESIDENZIALI PER GRAVI E GRAVISSIMI, AI SENSI DELL'ARTICOLO 20 DALLA LEGGE REGIONALE 25 SETTEMBRE 1996, N. 41 (NORME PER L'INTEGRAZIONE DEI SERVIZI E DEGLI INTERVENTI SOCIALI E SANITARI A FAVORE DELLE PERSONE HANDICAPPATE ED ATTUAZIONE DELLA LEGGE 5 FEBBRAIO 1992, N. 104 << LEGGE QUADRO PER L'ASSISTENZA, L'INTEGRAZIONE SOCIALE ED I DIRITTI DELLE PERSONE HANDICAPPATE >>)

Firmato da:

DEBORA SERRACCHIANI

in data 13/12/2013

Siglato da:

DANIELE BERTUZZI

in data 12/12/2013

Vista legge regionale 25 settembre 1996, n. 41 (Norme per l'integrazione dei servizi e degli interventi sociali e sanitari a favore delle persone handicappate ed attuazione della legge 5 febbraio 1992, n. 104 <<Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale ed i diritti delle persone handicappate>>);

Visti, in particolare, i seguenti articoli della succitata legge regionale 41/1996:

- l'articolo 6, comma 1, lettere e), f), g) e h), ai sensi del quale i Comuni assicurano l'integrazione delle persone handicappate nell'ambiente familiare e sociale di appartenenza tramite i servizi e gli interventi rivolti alla generalità della popolazione e realizzano i seguenti interventi e servizi di carattere specifico: centri socio-riabilitativi ed educativi diurni per persone handicappate di età compresa tra 14 e 35 anni, centri socio-riabilitativi ed educativi diurni rivolti ad ultratrentacinquenni con handicap stabilizzato, attivabili anche all'interno delle strutture precedenti, soluzioni abitative protette alternative all'istituzionalizzazione, centri residenziali per gravi e gravissimi;

- l'articolo 14 bis, ai sensi del quale i Servizi di integrazione lavorativa (SIL) hanno il compito di promuovere e realizzare l'inclusione sociale delle persone disabili attraverso l'utilizzo di percorsi personalizzati finalizzati all'integrazione lavorativa;

- l'articolo 20, che autorizza l'amministrazione regionale a concedere ai soggetti gestori dei servizi di cui all'articolo 6, comma 1, lettere e), f), g) e h) e agli enti gestori del Servizio di integrazione lavorativa di cui all'articolo 14 bis legge regionale 41/1996, i contributi per sostenere gli oneri relativi alla realizzazione dei servizi, prevedendo che, con apposito regolamento, siano definiti i criteri e le modalità per la concessione dei contributi stessi;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 2112 del 16 novembre 2013 con la quale è stato approvato, in via preliminare, il "Regolamento recante criteri e modalità per la concessione dei contributi per la realizzazione di centri socio-riabilitativi ed educativi diurni per persone disabili, soluzioni abitative protette alternative all'istituzionalizzazione e centri residenziali per gravi e gravissimi, ai sensi dell'articolo 20 dalla legge regionale 25 settembre 1996, n. 41 (Norme per l'integrazione dei servizi e degli interventi sociali e sanitari a favore delle persone handicappate ed attuazione della legge 5 febbraio 1992, n. 104 <<Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale ed i diritti delle persone handicappate>>");

Atteso che con tale deliberazione è stato altresì disposto di avviare l'iter per l'acquisizione del parere del Consiglio delle autonomie locali e della Consulta regionale delle associazioni dei disabili;

Visto l'estratto del processo verbale n. 39/2013 della riunione del Consiglio delle autonomie locali n. 16 del 27 novembre 2013 con il quale è stato espresso parere favorevole al Regolamento de quo;

Atteso che la Consulta regionale delle associazioni dei disabili, con nota prot. n. 294/13 del 21 novembre 2013, ha espresso parere favorevole al regolamento;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 2341 del 6 dicembre 2013 con la quale è stato approvato in via definitiva il regolamento di cui trattasi;

Visto l'articolo 42 dello Statuto speciale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;

Vista la legge regionale 18 giugno 2007, n. 17 (Determinazione della forma di governo della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia e del sistema elettorale, ai sensi dell'articolo 12 dello Statuto di autonomia), con particolare riferimento all'articolo 14, comma 1, lettera r);

Decreta

- 1.** È emanato il “Regolamento recante criteri e modalità per la concessione dei contributi per la realizzazione di centri socio-riabilitativi ed educativi diurni per persone disabili, soluzioni abitative protette alternative all’istituzionalizzazione e centri residenziali per gravi e gravissimi, ai sensi dell’articolo 20 della legge regionale 25 settembre 1996, n. 41 (Norme per l’integrazione dei servizi e degli interventi sociali e sanitari a favore delle persone handicappate ed attuazione della legge 5 febbraio 1992, n. 104 <<Legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale ed i diritti delle persone handicappate>>)” nel testo allegato al presente provvedimento, di cui costituisce parte integrante e sostanziale.
- 2.** È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.
- 3.** Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

- Avv. Debora Serracchiani -